



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“G. Falcone e P. Borsellino”

ITCG - Liceo Scientifico – Informatica e Telecomunicazioni – IPSCT --- Palau - Arzachena - Santa Teresa Gallura
Via del Vecchio Marino 4 - 07020 - Palau (SS)

Tel. 0789709721 - Fax 0789706436 - C. Fiscale n. 91007440901 - Cod. Mecc. SSIS01700E - CU IPA UF9SG6 - IpA istsc_ssis01700e

e-mail ssis01700e@istruzione.it - pec ssis01700e@pec.istruzione.it

<http://www.iisfalconeborsellino.it>

Regolamento di Istituto

aggiornato con delibera del Consiglio d’Istituto del 1 ottobre 2020

Nello spirito del reciproco rispetto e della fattiva collaborazione di tutte le componenti della Comunità scolastica per l'affermazione dei principi costituzionali di democrazia, solidarietà, uguaglianza, legalità e giustizia, è emanato il seguente:

REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TITOLO I

NORME OPERATIVE E COMPORTAMENTALI [Artt. 1 – 22]

Art.1

Orario di inizio delle lezioni

Le lezioni avranno inizio :

- Istituto di Palau alle ore 8,15
- Istituto di Arzachena alle ore 8,30
- Istituto di Santa Teresa Gallura alle ore 8,30

Al suono della campana rispettivamente :

- Istituto di Palau alle ore 8,10
- Istituto di Arzachena alle ore 8,25
- Istituto di Santa Teresa Gallura alle ore 8,25

gli alunni entreranno nelle rispettive aule, dove saranno accolti dall'insegnante della 1^a ora. Tutti dovranno osservare la puntualità. Al suono della seconda campana, alla chiusura del portone, gli studenti ritardatari che non si troveranno all'interno dell'istituto saranno ammessi alla lezione della seconda ora previa comunicazione alle famiglie e validità della motivazione addotta.

Art.2

Appello

L'appello degli alunni sarà fatto dall'insegnante della 1^a ora, che provvederà ad annotare gli assenti nel registro elettronico e a verificare con attenzione le giustificazioni delle assenze dei giorni precedenti nonché le ammissioni con riserva.

In caso di assenza dell'insegnante della 1^a ora, provvederanno ai suddetti adempimenti il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori.

Art.3

Ritardi

Il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori autorizzeranno per iscritto, sul libretto delle giustificazioni, l'ammissione alle lezioni degli alunni che giustificheranno il ritardo con fondati motivi.

Dell'ammissione verrà fatta annotazione nel registro elettronico a cura dell'insegnante dell'ora interessata.

Art.4 **Giustificazione delle assenze**

Le assenze degli alunni saranno giustificate dall'insegnante della 1^a ora, sulla base di motivazione scritta riportata sul libretto delle giustificazioni rilasciato dalla Scuola.

La motivazione sarà sottoscritta dall'allievo maggiorenne, mentre per l'allievo minorenni sottoscriverà il genitore a cui è rilasciato il libretto delle giustificazioni.

È esclusivo interesse dello studente segnalare la giustificazione all'insegnante della prima ora, se ciò non dovesse avvenire, il docente dovrà annotare sul registro elettronico la mancata giustificazione e l'ammissione con riserva.

Le assenze immotivate o motivate insufficientemente non saranno giustificate.

Le assenze ingiustificate comporteranno l'irrogazione delle specifiche sanzioni.

Art.5 **Libretto delle giustificazioni**

Il libretto delle giustificazioni è personale ed è valido per un solo anno scolastico.

Esso riporta il timbro dell'Istituto ed è rilasciato all'inizio di ogni anno dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori, che, all'atto del rilascio, provvederanno anche ad autenticare la firma del ricevente.

Riceventi potranno essere gli allievi maggiorenni o i genitori degli allievi minorenni.

Su di esso dovranno essere annotati e sottoscritti i giorni e la motivazione delle assenze, a cura degli allievi, se maggiorenni, dei loro genitori, se minorenni.

Nella parte relativa a "Comunicazioni varie" saranno annotate le presenze (giornate ed ore) alle attività di "sportello" e dei "corsi di recupero" effettuati extra-orario.

Nella stessa sezione gli alunni riporteranno le informazioni su uscite anticipate e ingressi posticipati comunicate dalla scuola. Tali informazioni saranno controfirmate dai genitori per ricevuta comunicazione e contestuale autorizzazione.

Il primo libretto potrà essere rilasciato dalla Scuola all'inizio dell'anno scolastico, così come i successivi, previo versamento del relativo costo sul c/c postale dell'Istituto da parte del richiedente.

Art.6 **Ammissione con riserva e controllo delle assenze**

La mancata presentazione della giustificazione nel giorno del rientro a Scuola dell'alunno consentirà la sua ammissione con riserva fino al secondo giorno successivo, oltre il quale il minorenni sarà riammesso se accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci, il maggiorenne se autorizzato dal Dirigente Scolastico.

È compito di ogni genitore controllare il libretto delle giustificazioni del proprio figlio.

Art.7 **Permessi**

I permessi di ingresso posticipato o di uscita anticipata, debitamente motivate, dovranno essere di norma presentate all'inizio della prima ora di lezione e saranno concessi eccezionalmente e per iscritto, sul libretto delle giustificazioni, dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori, sulla base di circostanziata richiesta scritta presentata dall'allievo, se maggiorenne e sentiti gli insegnanti delle ore interessate. Per quanto riguarda gli studenti minorenni la richiesta sarà accolta soltanto in presenza di un genitore. Le uscite saranno consentite soltanto al cambio delle ore.

Le ore di entrata posticipata e uscita anticipata verranno sommate al monte ore assenze. In deroga saranno escluse dal monte ore le fattispecie legate a gravi motivi che dovranno essere debitamente certificati.

Del permesso verrà fatta annotazione negli eventi del registro elettronico a cura dell'insegnante dell'ora interessata.

Nell'ultimo mese di lezione, di norma, non saranno accordati permessi di uscita anticipata.

Art.8

Permessi per attività sportive

Le richieste di uscita anticipata per lo svolgimento di attività sportive dovranno essere annotate sul libretto delle giustificazioni, firmate dai genitori (o da chi ne fa le veci) e accompagnate dalla documentazione fornita dalla associazione sportiva di appartenenza. **Gli alunni minorenni usciranno solo se accompagnati da un genitore o un delegato.**

Art.9

Registro dei ritardi e delle assenze

Tra le funzioni del registro elettronico è ricompreso il registro per l'annotazione dei ritardi e delle assenze degli alunni.

In esso sono annotati in ordine cronologico per ciascun alunno le assenze ed i ritardi rilevati.

In occasione dei Consigli di Classe potrà essere data lettura delle assenze di ciascun allievo e dei suoi ritardi.

Art.10

Giornale di classe

Il registro di classe è costituito all'interno del registro elettronico. La tenuta di quest'ultimo è di stretta pertinenza del corpo docente che ne è responsabile.

L'accesso allo stesso potrà avvenire ad opera del D.S. ai fini di controllo e di verifica, ai sensi della normativa vigente.

L'estrazione di dati dovrà essere effettuata, previa richiesta, ai sensi e nelle modalità previste dalla L. 241/1990.

Ogni annotazione viene effettuata previo accesso con le credenziali personali.

Tali credenziali devono essere tenute segrete e in nessun caso dovranno essere rese note ad alunni o estranei.

La violazione del comma precedente comporterà una sanzione disciplinare ai sensi del D.lgs. 165/2001 come novellato dal D.lgs. 150/2009.

Art.11

Brevi uscite dall'aula di lezione

Le uscite brevi di singoli allievi dall'aula di lezione saranno autorizzate dall'insegnante.

L'insegnante non autorizzerà l'uscita in prossimità della fine dell'ora di lezione.

Non sarà consentita l'uscita contemporanea di due o più allievi, se non in casi eccezionali.

Senza giustificato motivo, gli alunni non potranno sostare in locali diversi dalla propria aula.

Art.12

Cambio di ora

Un suono di campana segnerà la fine dell'ora di lezione.

Durante i cambi di ora è vietato agli allievi uscire dall'aula.

Art.13

Ora di religione

Durante l'ora di religione, gli alunni non avvalentisi di tale insegnamento e che abbiano optato per restare in Istituto saranno accolti in apposita aula, dove saranno impegnati in attività alternative, studio assistito o non assistito.

Per l'uscita dall'Istituto da parte dei minori occorrerà la presenza del genitore o una delega esplicita del genitore che sollevi l'Istituto da ogni responsabilità civile.

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, anche a seguito della scelta operata all'atto di iscrizione saranno svolte dai docenti preposti le attività alternative seguenti :

- a. attività didattiche informative trasversali relative a "Cittadinanza e Costituzione" (nel rispetto della libertà del Collegio dei docenti);
- b. attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente ;
- c. libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente.

Non è consentita l'uscita dall'Istituto dell'alunno (maggiorrenne o minorenni), qualora l'ora non coincida con la prima o ultima dell'orario giornaliero.

Art.14 **Vigilanza sugli alunni**

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni stessi (C.C.N.L. art.27 comma 5).

- Durante il cambio dell'ora i docenti sono tenuti a raggiungere le rispettive classi nel limite di tempo strettamente necessario.
- Durante le assemblee di classe e di Istituto i docenti delle ore interessate potranno partecipare alle stesse unitamente agli alunni, ai sensi del D.lgs. 297/1994.
- Durante l'intervallo i docenti in servizio, nell'ora che precede e nell'ora che segue l'intervallo stesso, vigileranno sugli alunni.
- Il docente può assentarsi dalla classe solo in casi eccezionali e debitamente motivati, per il tempo strettamente necessario, comunicando la sua momentanea assenza al collaboratore scolastico, che garantirà temporaneamente la vigilanza sugli alunni.
- I collaboratori scolastici sono tenuti ad effettuare una sorveglianza attiva durante il servizio, e in particolare:
 - ✓ all'ingresso degli alunni;
 - ✓ al cambio dell'ora;
 - ✓ durante l'assenza temporanea del docente;
 - ✓ durante l'intervallo;
 - ✓ durante le lezioni, quando gli alunni usufruiscono dei servizi igienici;
 - ✓ all'uscita degli alunni al termine delle lezioni.

Art.15 **Uso degli spazi**

L'uso di tutti gli spazi della Scuola è improntato al rispetto della loro natura e destinazione.

L'uso dei laboratori, della palestra e della biblioteca è inoltre disciplinato dagli specifici regolamenti.

Art.16 **Conservazione delle strutture e delle dotazioni**

I danni arrecati alle strutture e alle dotazioni scolastiche non sono sanzionabili disciplinarmente se dovuti a colpa lieve.

Negli altri casi, gli organi competenti potranno adottare provvedimenti disciplinari individuali, con eventuale richiesta di risarcimento del danno.

Art.17 **Comportamento degli allievi**

Tenuto conto dell'ambiente in cui operano, gli alunni dovranno:

- abbigliarsi con decoro prescindendo dall'indossare pantaloncini e calzoncini con copertura inferiore al ginocchio, ciabatte, cappellini, minigonne, scollature eccessive e pantaloni a vita bassa, abbigliamento con immagini e/o contenuti verbali offensivi o scurrili;
- non tenere in istituto copricapo o occhiali scuri;
- non masticare chewing gum durante le lezioni;
- utilizzare un linguaggio non scurrile.

Art.18 Divieto di fumare

A tutti è vietato fumare nei locali della Scuola e nelle aree di pertinenza (cortile).

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

A tutti è vietato fare uso di sigarette elettroniche e assimilabili sia nei locali chiusi della scuola sia nelle aree di pertinenza esterne alla stessa.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Art.19 Divieto d'uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici

Durante le ore di lezione è vietato a chiunque (studenti, docenti, personale A.T.A.) l'uso dei telefoni cellulari e di tutti gli altri dispositivi elettronici (lettori, MP3, I-POD, video giochi, etc.) che arrechino disturbo all'attività didattica. La trasgressione verrà annotata sul registro elettronico come nota disciplinare.

L'alunno che abbia urgente necessità di comunicare con la famiglia potrà utilizzare il telefono della Scuola su autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

È fatto altresì divieto di ricaricare la batteria dei dispositivi per mezzo della rete elettrica dell'Istituto.

I cellulari e gli altri dispositivi suddetti utilizzati impropriamente dagli studenti saranno ritirati dall'insegnante dell'ora di lezione interessata, previo distacco della scheda SIM, consegnati al Dirigente Scolastico o suo delegato e custoditi a Scuola fino a restituzione ai genitori dell'alunno trasgressore o fino alla fine della mattinata. Per gli alunni maggiorenni la restituzione degli oggetti ritirati avverrà dietro richiesta del trasgressore al Dirigente Scolastico o al suo delegato; il Dirigente Scolastico o il suo delegato, comunque, non effettuerà la riconsegna prima della fine della mattinata di lezione.

Il rifiuto della consegna comporta immediata ammonizione scritta ad opera del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

La reiterazione dell'uso di tali dispositivi o il diniego alla momentanea consegna equivalgono a recidiva di cui all'art. 22 comma 4 del presente regolamento.

Art.19bis Divieto d'uso non autorizzato delle reti d'istituto

Le reti wireless d'Istituto sono dotate di password di protezione delle quali, a tutto il personale che ne venga a conoscenza per motivi di servizio, è severamente vietata la diffusione.

- **La diffusione delle stesse da parte del personale rappresenta violazione disciplinare per colpa grave perseguibile ai sensi del D.lgs. 165/2001 artt. 55 e ssgg.**

La rete cablata potrà essere utilizzata solo tramite computer in dotazione all'Istituto e da personale autorizzato o previa supervisione del medesimo.

Il personale potrà connettersi alla rete mediante propri dispositivi e per finalità strettamente connesse con la didattica e/o svolgimento di attività di servizio, previa dichiarazione di assunzione di responsabilità, segnalazione degli identificativi della macchina e acquisizione della eventuale password necessaria all'accesso.

Qualunque utilizzo della rete ad opera di persone non autorizzate rappresenta grave violazione del regolamento d'Istituto, in base ai singoli profili dei contravventori (docenti, alunni, personale ATA. etc.).

Oltre alle sanzioni del regolamento, la violazione delle protezioni tramite intrusione non autorizzata nella rete cablata o wireless d'Istituto può configurarsi come reato cui seguirà denuncia alle autorità competenti per l'individuazione e persecuzione dello stesso.

Art.19ter Divieto d'uso non autorizzato dei computer dell'istituto

I computer dell'Istituto possono essere utilizzati dal personale docente e ATA per le attività connesse con la didattica o con esigenze di servizio. Gli alunni possono utilizzare gli stessi sotto la supervisione del personale e per esigenze correlate alla didattica.

È severamente vietato l'utilizzo di software privo di licenza d'uso o la cui licenza non sia espressamente autorizzata a titolo gratuito nell'ambito delle istituzioni scolastiche e assimilate.

I portatili connessi con le LIM sono dotati di password utente e amministratore. A nessun alunno è concesso inserire software non autorizzato, violare il livello amministratore e utente o modificare la dotazione software e hardware degli stessi.

Le password in possesso del personale devono essere gelosamente custodite dal medesimo e non rivelate agli alunni, in quanto rappresentano presidi di sicurezza anche a protezione di dati sensibili.

- **La diffusione delle stesse da parte del personale rappresenta violazione disciplinare per colpa grave perseguibile ai sensi del D.lgs. 165/2001 artt. 55 e ssgg.**

L'uso non autorizzato dei computer in dotazione all'Istituto o per finalità che esulano dall'ambito didattico e/o legato alle esigenze di servizio rappresenta violazione grave del presente regolamento con conseguenti responsabilità correlate ai singoli profili dei contravventori (docenti, alunni, personale ATA. etc.).

Art.20

Statuto delle studentesse e degli studenti

Il presente regolamento recepisce per intero il D.P.R. n.249 del 24 Giugno 1998, così come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, che pertanto ne fa parte integrante.

Art.21

Disciplina degli alunni

La non osservanza dei comportamenti individuati dall'art.3 dello Statuto dello Studente e il non corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica saranno sanzionati applicando le disposizioni seguenti nel rispetto dei criteri indicati all'art.4 dello Statuto stesso.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. (art. 4, comma 2, D.P.R. 235/2007).

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici ed offendano le strutture, il decoro, la morale, sono inflitte le seguenti punizioni disciplinari:

TIPO DI INFRAZIONE	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
Mancanza ai doveri scolastici	Ammonizione con annotazione nel registro elettronico	Il Dirigente - Il professore
Negligenza abituale	Ammonizione con annotazione nel registro elettronico	Il Dirigente - Il professore
Assenze ingiustificate	Ammonizione con annotazione nel registro elettronico	Il Dirigente - Il professore
Comportamento scorretto nei confronti dei compagni di classe o non consono all'ambiente scolastico.	Invio presso il Dirigente scolastico o un suo delegato con annotazione nel registro elettronico	Il Dirigente - Il professore
Comportamento scorretto nei confronti dei professori, del Dirigente Scolastico, del personale ATA o gravemente scorretto nei confronti dei compagni di classe	Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e comunicazione alle famiglie	Consiglio di Classe
Danni alle strutture e /o alle dotazioni scolastiche. Violazioni dei sistemi di sicurezza informatica.	Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, comunicazione alle famiglie e risarcimento danni	Consiglio di Classe

Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiuria, reati di natura sessuale). Comportamenti pericolosi per l'incolumità delle persone (es. incendio o allagamento) e gravi violazioni alla sicurezza informatica dell'Istituto o dei dati sensibili.	Sospensione dalle lezioni oltre i 15 giorni e comunicazione alle famiglie	Consiglio di Istituto
Recidiva nei reati lesivi della dignità e del rispetto della persona umana. Atti di violenza grave che ingenerino un elevato allarme sociale.	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o, nei casi più gravi, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato.	Consiglio di Istituto
Reiterazione dei comportamenti di cui al punto 5 e 6 della presente tabella che abbiano portato a sanzioni complessive pari o superiori ai 14 gg. di sospensione dalle lezioni inflitti dal Consiglio di classe	Sospensione dalle lezioni da 10 giorni a oltre i 15	Consiglio di Istituto

Se la recidiva nel comportamento che causa nota disciplinare dovesse ripetersi nel corso del quadrimestre per un numero di cinque volte, è convocato automaticamente il Consiglio di Classe straordinario per la definizione della sanzione relativa.

Le suelencate sanzioni potranno essere convertite in:

- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
- pulizia dei locali della Scuola;
- piccole manutenzioni;
- attività di ricerca;
- riordino di cataloghi e di archivi presenti nella Scuola;
- produzione di elaborati che inducano lo studente alla riflessione ed alla rielaborazione critica di episodi verificatisi nella Scuola.

Le misure di cui al comma precedente potranno anche costituire sanzioni accessorie alla sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica.

Inoltre il D.S. informerà lo studente oralmente sul criterio adottato e sulle possibilità di miglioramento da parte dello studente e del suo riconoscimento da parte del C.di Cl.

Altresì si prevede, a seguito di valutazione disciplinare da parte del C. di Cl., la possibilità di esclusione dello studente sanzionato dalla partecipazione all'eventuale viaggio d'istruzione deliberato dal C. di Cl., per la quale possibilità il C. di Cl. dovrà adeguatamente tenere conto dell'eventuale miglioramento comportamentale dello studente sanzionato e del voto di condotta conseguito nell'ultimo scrutinio.

Art.21 Bis

Contestazione delle infrazioni e irrogazione delle sanzioni

Le infrazioni che comportino una sanzione di competenza del professore saranno da questi direttamente contestate allo studente, che potrà sempre rappresentare le sue ragioni per opporsi alla punizione.

La sanzione comminata dal Dirigente o dal professore è immediatamente esecutiva.

Le infrazioni che comportino una sanzione di competenza di un organo collegiale saranno contestate per iscritto allo studente o, se minorenni, alla sua famiglia, ad opera del Dirigente Scolastico, **entro quindici giorni dall'infrazione stessa**. Entro cinque giorni ulteriori il D.S. convocherà l'organo collegiale chiamato a

decidere (Consiglio di classe allargato a tutte le componenti o Consiglio d'Istituto) e inviterà lo studente indicato come trasgressore a partecipare alla seduta dell'organo convocato, o a fargli pervenire specifica memoria scritta, così da esercitare il diritto di difesa.

La decisione dell'organo collegiale sarà assunta nel rispetto del contraddittorio e dovrà essere adeguatamente motivata; essa sarà comunicata per iscritto dal Dirigente Scolastico allo studente, se maggiorenne, alla sua famiglia se minorenni, nei successivi tre giorni lavorativi.

L'applicazione della sanzione irrogata dal Consiglio di classe o dal Consiglio d'Istituto può essere sospesa fino alla decisione dell'Organo di garanzia interno all'Istituto, o fino all'inutile scadere del termine previsto per il ricorso all'Organo di garanzia stesso.

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico presenterà denuncia all'Autorità giudiziaria competente, in applicazione dell'art. 361 c.p.

In caso di cambiamento di scuola, il procedimento disciplinare avviato proseguirà presso la scuola di destinazione dello studente indicato come trasgressore. A detta scuola saranno trasmessi gli atti necessari ad opera del D.S.

Art.22 ORGANO DI GARANZIA

Per le impugnazioni delle sanzioni disciplinari irrogate dai competenti organi è istituito l'organo di garanzia previsto dall'art.5 dello Statuto degli studenti.

Esso è presieduto dal Dirigente Scolastico e ne fanno parte:

- tre docenti designati annualmente dal Consiglio di Istituto;
- tre studenti eletti annualmente dall'Assemblea Studentesca d'Istituto (uno per il corso A.F.M., uno per il corso C.A.T. ed uno per il Liceo Scientifico);
- un rappresentante del personale ATA designato annualmente dal Consiglio di Istituto;
- un genitore per plesso eletto annualmente dall'Assemblea dei genitori.

L'organo elegge nel proprio seno un vicepresidente.

Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente ad uno dei membri docenti.

Il ricorso all'organo di garanzia avviene entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, e può essere inoltrato da chiunque vi abbia interesse.

L'organo di garanzia decide nel tempo di dieci giorni.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Qualsiasi membro in conflitto di interessi con il caso in discussione è tenuto ad astenersi dalla partecipazione alle riunioni e dal voto nelle delibere relative.

Le delibere assunte in violazione del precedente comma sono nulle.

L'organo di garanzia ha anche il compito di vigilare sull'applicazione del presente regolamento e di dirimere le eventuali controversie relative alla sua interpretazione. All'uopo svolge attività di monitoraggio in itinere e si riunisce periodicamente, su convocazione del Presidente, anche dietro richiesta della maggioranza dei suoi membri.

I componenti l'Organo di Garanzia vengono resi noti entro dieci giorni dalla data di nomina con specifica determina del dirigente scolastico e attraverso il sito web istituzionale.

TITOLO II

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA [Artt. 23 – 27]

Art. 23

Patto educativo di corresponsabilità

Il Patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto scuola-studenti-famiglie.

Esso è sottoscritto dai genitori e dagli studenti all'atto dell'iscrizione all'Istituto. All'uopo, della modulistica per l'iscrizione farà parte il testo del Patto, firmato dal Dirigente Scolastico.

Dell'elaborazione e della periodica revisione del Patto si occuperà una apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e formata da:

- tre docenti designati annualmente dal Collegio dei Docenti nel suo seno;
- un rappresentante dei genitori designato annualmente dal Consiglio di Istituto;
- tre rappresentanti degli studenti (uno per il corso AFM, uno per il corso CAT-IT ed uno per il Liceo scientifico) eletti annualmente dall'Assemblea studentesca di Istituto.

Art.24

Giornate di accoglienza

Nelle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, saranno svolte attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Art.25

Incontri ordinari con le famiglie

I rapporti scuola-famiglia si tengono ordinariamente attraverso incontri periodici tra insegnanti e genitori degli alunni.

Detti incontri si svolgeranno nel pomeriggio ed al di fuori dell'orario di lezione.

In occasione dei colloqui con le famiglie, ogni insegnante annoterà sul registro elettronico i nominativi dei genitori intervenuti.

Art.26

Incontri e comunicazioni straordinari

Nei casi di necessità, saranno possibili incontri e comunicazioni straordinari con le famiglie degli alunni.

All'uopo, sarà possibile la convocazione presso l'Istituto di uno o più genitori, o l'indizione di riunioni straordinarie con le famiglie.

Art.27

Iniziativa

L'iniziativa per gli incontri e le comunicazioni di cui all'articolo precedente spetta alla Scuola e alle famiglie.

Ogni insegnante potrà chiedere al Dirigente Scolastico di contattare la famiglia di singoli alunni, per incontri e comunicazioni particolari. Il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori provvederanno con tempestività, telefonicamente o per iscritto.

Ogni genitore potrà chiedere al Dirigente Scolastico o ai singoli insegnanti di essere ricevuto per comunicazioni straordinarie. La richiesta sarà fatta verbalmente, anche telefonicamente, o per iscritto. Il Dirigente Scolastico o gli insegnanti richiesti concorderanno giorno e ora dell'incontro compatibilmente con l'orario di servizio.

TITOLO III

ASSEMBLEE, COMITATI, CONSIGLI [Artt. 28 – 33]

Art. 28 Normativa

Per quanto non regolato dagli articoli seguenti, le assemblee, i comitati, i consigli sono disciplinati dal D.P.R. 31 maggio 1974 n.416.

Le assemblee studentesche sono disciplinate inoltre dalla C.M. 27 dicembre 1979, n.312

Art. 29 Assemblee studentesche di classe in orario di lezione

L'assemblea di classe da svolgersi mensilmente nel limite di due ore di lezione di una giornata sarà convocata su richiesta dei rappresentanti di classe o della maggioranza degli studenti della classe.

Almeno tre giorni prima dello svolgimento, saranno comunicati per iscritto al Dirigente Scolastico la data dell'assemblea, l'ordine del giorno e le ore di lezione interessate.

Durante l'anno scolastico, non dovranno essere interessati sempre gli stessi giorni della settimana né le stesse ore di lezione.

La sottoscrizione del foglio di comunicazione anche da parte degli insegnanti delle ore interessate indicherà il loro assenso alla sospensione delle normali attività didattiche.

Il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori visiteranno il foglio di comunicazione ed annoteranno nel registro elettronico giorno e ore di lezione in cui sarà tenuta l'assemblea.

All'assemblea possono assistere il Dirigente Scolastico o un suo delegato e gli insegnanti che lo desiderano.

Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento assembleare o in caso di constatata impossibilità di svolgimento della riunione.

Ogni singolo docente in servizio durante le assemblee può riservarsi la possibilità di sospendere l'assemblea nel caso in cui si renda conto che i punti all'ordine del giorno siano stati esauriti o nel caso in cui siano in corso attività non riconducibili alle funzioni dell'assemblea, ad esempio giocare a carte, giocare con videogiochi, ascoltare musica etc.

I rappresentanti di classe cureranno la redazione del verbale della riunione, anche con l'aiuto dell'insegnante, e lo depositeranno presso la Presidenza.

Art.30 Convocazione assemblee studentesche d'istituto in orario di lezione

L'assemblea d'istituto da svolgersi mensilmente nel limite delle ore di lezione di una giornata dovranno essere programmate all'inizio dell'anno Scolastico (entro il 15 novembre) con la specifica delle date e degli argomenti, contenuti e attività che si intendono sviluppare. Tali assemblee saranno convocate su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o del 10% degli studenti dell'Istituto.

Almeno cinque giorni prima dello svolgimento, saranno comunicati per iscritto al Dirigente Scolastico la data dell'assemblea e l'ordine del giorno, che dovrà rispondere alle finalità previste dalla legge.

Durante l'anno scolastico, non sarà interessato sempre lo stesso giorno della settimana e, preferibilmente, l'assemblea si terrà dopo tutte le assemblee di classe del mese.

Su richiesta degli studenti e per non oltre quattro assemblee all'anno, il Consiglio di Istituto potrà autorizzare la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici.

Dopo aver verificato la legittimità della richiesta di convocazione e la rispondenza dell'ordine del giorno alle finalità di legge, il Dirigente Scolastico visiterà il documento ricevuto, ne tratterà copia agli atti e ne curerà l'affissione all'albo dell'Istituto.

L'inserimento di tutte le attività sul sito internet varrà come preavviso alle famiglie degli studenti della data e dei locali in cui si terrà l'assemblea.

Art.31

Svolgimento assemblee studentesche d'istituto in orario di lezione

Nel giorno dell'assemblea d'Istituto, gli studenti si presenteranno per l'appello nelle rispettive aule o nei locali all'uopo individuati.

Successivamente, raggiungeranno lo spazio riservato all'assemblea (aula magna per la sede di Palau, auditorium comunale per la sede di Arzachena), dove, salva l'inagibilità o l'indisponibilità del locale, si terrà la riunione.

Il comitato studentesco, se costituito, ovvero il presidente dell'assemblea sarà responsabile dell'ordinato svolgimento della riunione.

All'assemblea possono assistere il Dirigente Scolastico o un suo delegato e gli insegnanti che lo desiderano.

Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento assembleare o in caso di constatata impossibilità di svolgimento della riunione.

Il presidente dell'assemblea curerà la redazione del verbale della riunione e lo depositerà presso la Presidenza.

A conclusione dei lavori, il Dirigente scolastico o un suo delegato effettuerà un secondo appello e, qualora sia stata richiesta l'intera giornata autorizzerà l'uscita anticipata per gli alunni maggiorenni e per i minorenni dotati di autorizzazione dei genitori.

Art.32

Assemblee studentesche fuori dell'orario delle lezioni

Lo svolgimento delle assemblee mensili, di classe e d'Istituto fuori dell'orario delle lezioni va concordato col Dirigente Scolastico, in rapporto alla disponibilità dei locali della Scuola.

Art.33

Mese conclusivo delle lezioni

Nei trenta giorni che precedono quello previsto dal calendario scolastico per la conclusione delle lezioni non potrà essere tenuto alcun tipo di assemblea.

TITOLO IV

RIUNIONI COLLEGIALI [Art. 34]

Art.34

Riunioni collegiali

Il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe ordinari saranno convocati almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della riunione.

La convocazione indicherà il giorno e l'ora di inizio dell'incontro, nonché gli argomenti da trattare.

Ogni riunione del Collegio dei Docenti di norma avrà durata massima di tre ore, ogni riunione del Consiglio di Classe ordinario avrà di norma durata massima di un'ora.

Del rispetto dei tempi sarà responsabile il presidente della seduta, che inoltre curerà:

- che il dibattito si svolga in modo ordinato e democratico;
- che gli interventi siano inerenti alle materie all'ordine del giorno;
- che il verbale della riunione riporti con precisione i risultati delle votazioni e i contenuti delle delibere.

Le riunioni collegiali possono essere convocate in modalità telematica, qualora esigenze di sicurezza o necessità particolari lo rendano necessario.

Quest'ultima tipologia avverrà su piattaforma informatica che garantisca adeguata applicazione del GDPR e potrà esserne registrata la fase di delibera ai fini di stesura del verbale.

TITOLO V

PUBBLICITA' DEGLI ATTI [Artt. 35 – 36]

Art.35

Pubblicità degli atti

Tutti gli atti scolastici per i quali la legge richiede la pubblicazione saranno affissi all'albo dell'Istituto in copia integrale, e vi resteranno almeno dieci giorni consecutivi.

Art.36

Accesso ai documenti amministrativi

L'accesso ai documenti amministrativi della Scuola è disciplinato dalla legge.

TITOLO VI

ADDENDUM - MISURE LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA

[artt. 37-39]

Art. 37 Didattica digitale integrata

In situazioni che impongano il ricorso alla cosiddetta “didattica digitale integrata” lo studente è tenuto a seguire le attività didattiche “in remoto” (siano esse in modalità sincrona o asincrona) seguendo scrupolosamente e con correttezza tutte le indicazioni di lavoro impartite dai singoli docenti, ivi compreso l’obbligo di tenere accesa la webcam durante le lezioni, fatte salve eccezioni debitamente motivate e autorizzate.

In particolare lo studente avvia il collegamento per le lezioni in modalità sincrona senza ritardo, evitando qualunque assenza che non sia motivata, e segnala appena possibile ogni eventuale difficoltà tecnica di connessione al docente dell’ora in cui si è manifestata tale difficoltà; per problemi di più lunga durata dovrà essere informato il Coordinatore, che a sua volta informerà il Consiglio di Classe e la Dirigenza.

La didattica digitale integrata crea un luogo virtuale comune tra aula e casa. Durante le video lezioni in sincrono occorre pertanto presentarsi abbigliati in modo consono e tenere un comportamento adatto al contesto scuola. La video lezione va seguita per intero, non si può uscire e rientrare dalla chat a piacimento e nel caso fosse necessaria un’interruzione, essa va comunicata e motivata al docente. Le stesse regole valgono anche in caso di ricorso alla DDI per tutta la classe.

Lo studente svolge in piena autonomia senza avvalersi di ausili esterni o dell’aiuto di terzi ogni esercitazione o verifica “in remoto” sia in modalità sincrona che asincrona, a meno che tale possibilità sia stata esplicitamente consentita dal docente.

Eventuali assenze dalle lezioni “in remoto” devono essere debitamente giustificate dallo studente, se maggiorenne, o da chi esercita la potestà genitoriale per gli studenti minorenni.

Lo studente è tenuto all’osservanza delle disposizioni previste dalla vigente “Politica d’uso accettabile e sicuro della rete” e delle regole di accesso e utilizzo delle risorse tecnologiche del presente documento.

La violazione dei doveri di cui sopra costituisce infrazione disciplinare sanzionabile dagli organi competenti con le modalità di cui al successivo articolo 39.

Art. 38 Rispetto delle disposizioni a tutela della salute pubblica

Ogni studente è tenuto alla scrupolosa osservanza di ogni disposizione volta alla tutela della salute pubblica in relazione alle misure atte alla prevenzione e riduzione degli agenti di contagio.

Per gli studenti minorenni grava su chi esercita la potestà genitoriale l’obbligo di verificare le condizioni di salute dello studente prima dell’ingresso in Istituto e di non inviare a scuola in alcun caso lo studente che presenti sintomi simil-influenzali (stato febbrile, sintomatologia respiratoria, ecc). Tale responsabilità grava sullo studente laddove questi sia maggiorenne.

In considerazione della situazione di pericolo cui viene ad essere esposta una molteplicità di soggetti terzi, la violazione degli obblighi di seguito indicati costituisce infrazione di particolare gravità e come tale sarà sanzionata dagli organi competenti con le modalità di cui al successivo articolo 39.

Costituisce obbligo per lo studente:

1. indossare mascherine di protezione delle vie aeree secondo le indicazioni impartite
2. provvedere all’igienizzazione delle mani
3. gettare i fazzoletti usati negli appositi cestini, non abbandonandoli sotto i banchi o in altri luoghi che possano impedire una corretta pulizia degli arredi
4. gettare le mascherine chirurgiche negli appositi contenitori
5. rispettare le indicazioni che verranno impartite per la gestione in sicurezza dell’intervallo
6. rispettare il distanziamento negli spazi comuni (atrio, corridoi, scale, cortile) evitando in ogni modo di creare rischio di assembramento

7. tenere un comportamento corretto sulle scale, con particolare riguardo alle scale di emergenza che verranno utilizzate per l'ingresso e l'uscita ordinaria, al fine di smistare al meglio la popolazione scolastica negli orari di maggiore affluenza.

Nel contesto degli sforzi agiti da tutte le parti per il rispetto della salute pubblica, con particolare riguardo alla prevenzione di una patologia che interessa le vie aeree, si ritiene doveroso ricordare l'importanza del rispetto rigoroso del divieto di fumare in ogni luogo di pertinenza dell'edificio come già sancito dall'art. 18 del presente Regolamento. Particolare aggravante sarà considerato il fumare in luoghi che possano mettere a rischio la salute altrui (scale antincendio e bagni).

Art. 39 Integrazioni sanzioni di cui all'art. 21

Si integrano col presente articolo le sanzioni previste dall'art. 21 del presente regolamento.

TIPO DI INFRAZIONE	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
Violazioni degli obblighi di cui all'art. 37	Da censura a allontanamento dalle lezioni fino a cinque gg.	Il Dirigente scolastico - Consiglio di classe
Violazioni degli obblighi di cui all'art. 38	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 gg.	Consiglio di classe